REGOLAMENTO (CEE) N. 2168/82 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1982

che determina, per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1981/1982 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2483/81

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 8,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 dispone che un premio è concesso ai produttori di carni ovine; che l'importo prevedibile del premio è stato calcolato all'inizio della campagna di commercializzazione in funzione della perdita di reddito stimata dal regolamento (CEE) n. 2483/81 della Commissione [3];

considerando che in conformità dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80 la perdita di reddito stimata e l'importo del premio pagabile per pecora devono essere riveduti alla fine della campagna; che inoltre il paragrafo 3 dello stesso articolo prevede un limite superiore della perdita di reddito, ottenuto sottraendo dall'importo totale di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo l'importo globale del premio concesso ai sensi dell'articolo 9 del suddetto regolamento;

considerando che, per quanto concerne le regioni diverse dalle regioni 4, 5 e 6 non è stata constatata alcuna perdita di reddito durante la campagna di commercializzazione 1981/1982;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2483/81 fissa i dati relativi alla produzione interna lorda di carni ovine per le diverse regioni della Comunità; che è pertanto opportuno aggiornare i dati relativi alla produzione interna lorda del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È constatata una differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo di mercato constatato durante la campagna 1981/1982 per le seguenti regioni:

Regione	*Differenza in ECU/100 kg*
4	11,275
5 e 6	43,417

2. L'importo totale riveduto della perdita di reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e per il quale è previsto un limite superiore in conformità del paragrafo 3 dello stesso articolo è il seguente:

Stato membro	*Importo totale in ECU*
Irlanda	3 376 500
Regno Unito	9 346 000

Articolo 2

L'importo riveduto del premio pagabile per pecora e per Stato membro ottenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è il seguente:

Stato membro	*Importo riveduto del premio pagabile per pecora in ECU*
Irlanda	1,9335
Regno Unito	0,6916

Articolo 3

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2483/81, nella parte relativa al Regno Unito, la cifra di 281 100 tonnellate è sostituita da 283 600 tonnellate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
[3] GU n. L 244 del 27. 8. 1981, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione